

PARERE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

(Estensore: GRANAIOLA)

Roma, 2 agosto 2017

Sugli emendamenti e subemendamenti riferiti al disegno di legge:

(2037) Leana PIGNEDOLI ed altri. - Disposizioni in materia di servizi di ristorazione collettiva

La 14^a Commissione permanente, esaminati gli emendamenti e subemendamenti riferiti al disegno di legge in titolo;

considerato che il disegno di legge mira a disciplinare i servizi di ristorazione collettiva, perseguendo la finalità di realizzare una buona politica di ristorazione e ricercando proficue convergenze tra le diverse politiche settoriali, in particolare coniugando le logiche economiche con quelle prioritarie della salute;

richiamato il contenuto del disegno di legge, il cui articolo 1 prevede che l'affidamento e lo svolgimento dei servizi di ristorazione collettiva siano effettuati in conformità alla vigente normativa dell'Unione europea, nonché alle disposizioni del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006; l'articolo 2 reca le definizioni; l'articolo 3 concerne le linee guida per la ristorazione collettiva; l'articolo 4 riguarda la promozione dell'educazione alimentare; l'articolo 5 prevede che i servizi di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica siano affidati con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa; l'articolo 6 attribuisce all'ANAC il compito di tenere un albo dei fornitori, suddiviso per aree territoriali; l'articolo 7 riguarda i termini di pagamento tra fornitori e produttori agricoli e alimentari, prorogabili per non più di due mesi;

ricordato che questa Commissione ha reso parere sul disegno di legge in data 27 settembre 2016 osservando che l'articolo 1 avrebbe dovuto essere modificato richiamando il codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE. Allo stesso modo, avrebbero dovuto essere modificati gli articoli 5 (commi 2, 7, 9 e 13) e 6 (comma 3) per richiamare i corrispondenti articoli del decreto legislativo n. 50 del 2016. Si era inoltre richiamato il codice dei contratti pubblici che ai servizi di ristorazione dedica specificamente l'articolo 144, nonché l'allegato IX, che li enumera, l'articolo 35, comma 1, lettera d), che fissa a 750.000 euro la soglia di rilevanza comunitaria per gli appalti dei servizi indicati nell'allegato IX, l'articolo 35, comma 2, lettera c), per i contratti dei servizi indicati nell'allegato IX, l'articolo 95, comma 3, per quanto concerne l'aggiudicazione mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per i servizi di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, l'articolo 34, dedicato ai criteri di sostenibilità energetica e ambientale, e l'articolo 216, comma 18, sulle disposizioni transitorie;

Al Presidente
della 9^a Commissione permanente
S E D E

considerati gli emendamenti e subemendamenti presentati e, in particolare, gli emendamenti della Relatrice 1.1., 2.1, 3.1, 4.1, 5.1 e 6.1;

valutato che:

- gli emendamenti della Relatrice 1.1 e 5.1 allineano la dizione del disegno di legge al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (codice degli appalti), recante attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, come richiesto nel parere del 27 settembre 2016;

- i subemendamenti 3.1/12, 3.1/13, 5.1/4 e 5.1/12, nonché gli emendamenti 3.11, 3.12, 4.3, 4.4, 5.1, 5.6 e 5.12, riguardano agevolazioni per i fornitori di prodotti italiani e di prodotti alimentari provenienti dal centro produttivo più prossimo alla propria sede operativa o distributiva;

valutato che, con il decreto legislativo n. 56 del 2017 è stato modificato l'articolo 95, comma 13, del codice degli appalti, aggiungendo tra i criteri premiali che le amministrazioni aggiudicatrici possono indicare nel bando di gara, nell'avviso o nell'invito anche il maggior punteggio relativo all'offerta concernente «*beni o prodotti da filiera corta o a chilometro zero*»;

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sugli emendamenti e subemendamenti presentati, ad eccezione del subemendamento 5.1/29 e dell'emendamento 5.29, sui quali esprime parere contrario, in quanto essi pongono un divieto assoluto di applicare l'istituto dell'avvalimento nelle procedure di affidamento del servizio di ristorazione pubblica, non in coerenza con l'articolo 63 della direttiva 2014/24/UE.

Manuela Granaiola